



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 11/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2013, n. 2172

Riconoscimento degli stabilimenti che producono, trasformano, e/o confezionano: alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerale. Procedure operative e modulistica.

L'Assessore al Welfare Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" e dal dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue.

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che ha fissato i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 reca disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n.111 del 27/1/1992 relativo ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'articolo 3 del DPR n.131 del 19/01/1998 "regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. n.111/92, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

visto il D.lgs. n. 169 del 21/05/2004 "Attuazione della Dir.2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

visto il D.lgs. n.193 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Visto l'articolo 8 del D.L. n. 158 del 13/09/2012 convertito in L.n.189 del 8/11/2012 che ha modificato l'art.10 del D.lgs. 111/92, prevedendo che gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 del D.lgs.111/92 sono riconosciuti dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle Aziende sanitarie locali;

Considerato che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e s.m.i.,

le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 2 del D.lgs.193/07;

Atteso che le suddette disposizioni prevedono l'emissione, da parte delle Regioni competenti, di appositi provvedimenti a conclusione delle procedure di riconoscimento;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare quanto sopra e per garantire una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni ai servizi territoriali delle AASSLL, dover stabilire le procedure operative che devono essere osservate, la modulistica da utilizzare per ottenere il riconoscimento da parte della Regione, così come riportato nell' Allegato A, nonché gli importi da versare in favore della Regione Puglia per il provvedimento di riconoscimento, di cui all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare nei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL, le strutture territoriali deputate alla ricezione dell'istanza di riconoscimento, alla verifica preliminare della completezza della documentazione allegata all'istanza, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (D. Lgs. 111/92) e da quelle di ordine generale (Reg. CE 852/04), nonché alle attività di controllo ufficiale successive al riconoscimento, sulla base delle indicazioni fornite dal presente provvedimento;

Ritenuto altresì, al fine di assicurare la necessaria uniformità in ambito regionale, di costituire un'apposita commissione tecnica, a supporto dell'Ufficio competente in materia del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), deputata alla verifica della regolarità e della completezza delle istanze e della documentazione necessaria alla concessione del riconoscimento, nonché alla effettuazione di sopralluoghi e verifiche in funzione del rischio correlato alla attività dello stabilimento;

Attesa la necessita di istituire, presso l'Ufficio 1 del Servizio PATP, apposito elenco degli stabilimenti riconosciuti, con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca;

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni: la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dal Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro e dalla Dirigente del Servizio PATP;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- Di approvare le “procedure per il riconoscimento degli stabilimenti che producono, trasformano, e/o confezionano: alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerale” Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione l'attribuzione, con apposito atto, del riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del dell'articolo 10 del D.lgs.111/92, nonché l'emissione di tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per gli stabilimenti già riconosciuti, secondo le procedure e le indicazioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- Di individuare nei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL, le strutture territoriali deputate alla ricezione dell'istanza di riconoscimento, alla verifica preliminare della completezza della documentazione allegata all'istanza, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (D. Lgs. 111/92) e da quelle di ordine generale (Reg. CE 852/04), nonché alle attività di controllo ufficiale successive al riconoscimento, sulla base delle indicazioni fornite dal presente provvedimento;
- Di stabilire che con successivo atto, a cura del Servizio PATP, verrà costituita apposita Commissione Tecnica, deputata alla verifica della regolarità e della completezza delle istanze e della documentazione necessaria alla concessione del riconoscimento, nonché alla effettuazione di sopralluoghi e verifiche in funzione del rischio correlato alla attività dello stabilimento;
- Di stabilire che, per le domande di riconoscimento presentate dagli stabilimenti già riconosciuti in base ad altra normativa regionale relativamente per altre tipologie alimentari, ai sensi della normativa richiamata nel presente provvedimento, gli adempimenti innanzi specificati saranno svolti, in maniera congiunta, dalla precitata commissione tecnica e dalla commissione tecnica costituita con DGR n.118 del 17.2.2004.
- Di stabilire che gli importi da versare in favore della Regione Puglia per il provvedimento di riconoscimento sono quelle riportate nell'allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di istituire presso l'Ufficio 1 del Servizio PATP apposito elenco degli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
- di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Servizio PATP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente